

**DOMANDA D'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI
DELLA CORTE DI ASSISE E DELLA CORTE DI ASSISE D'APPELLO**

La domanda va presentata dal 1° aprile al 31 luglio degli anni dispari. *Legge 10 aprile 1951 n. 287*

**Al Sindaco del Comune di Casamassima
Ufficio Elettorale
PEC: comune.casamassima@pec.it**

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a Casamassima in Via _____ n. _____
di professione _____ pec/email _____
tel/cel. _____ in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 L. 10/04/1951, n. 287 e s.m.i

C H I E D E

di essere iscritto negli elenchi dei Giudici Popolari di:

☐

CORTE DI ASSISE

☐

CORTE DI ASSISE D'APPELLO

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- a) di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali di codesto Comune;
- b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- c) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 12 della L. 287/1951 (*);
- d) di avere un'età compresa tra 30 e 65 anni;
- e) di essere in possesso del titolo di studio di:

- ☐ **licenza media** (necessaria per l'iscrizione negli elenchi dei Giudici di Corte di Assise);
- ☐ **diploma di maturità** (necessaria per l'iscrizione negli elenchi dei Giudici di Corte di Assise d'Appello);

conseguito in data _____ presso _____
_____ con sede in _____;

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016:

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate.

ALLEGA: fotocopia del documento di identità ; fotocopia del titolo di studio .

Casamassima, ____/____/2025
(data)

IL RICHIEDENTE

(*) INCOMPATIBILITÀ CON L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE (art. 12 legge n. 287 del 10 aprile 1951) :

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e in generale i Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi d'ogni Ordine e Congregazione